

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
9 febbraio 2011: Modalita', limiti e tempi di
applicazione del Codice dell'amministrazione
digitale. (11A04367)

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 235 del 2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005, la parziale compatibilità delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, riservando ad uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione circa le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione di specifiche norme del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, a seguito di apposito monitoraggio e verifica, risultino non compatibili con il particolare assetto organizzativo e con le funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione del Codice

dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si applicano alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente, agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od eseguibili con speciali misure di sicurezza ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale

1. Gli articoli 15, comma 2-ter, 17, 54, comma 2-quater, e 58 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificati dagli articoli 11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, nonché l'art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5-bis, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale sono individuate specifiche modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 5-bis alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Attuazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale mediante il decreto previsto dall'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto legislativo, sono stabiliti le modalità e i limiti di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni previste dai seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:

a) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

b) art. 54, comma 1-bis, terzo periodo, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

d) art. 57-bis, comma 3, secondo periodo.

Art. 4

Applicabilità del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma restando la disposizione di cui all'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, tutte le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2005, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Berlusconi

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.